

DECRETO DEL DIRETTORE

n° 12

del 27/02/2017

Oggetto: Protocollo d'intesa tra ARS, IRPET e Istituto Universitario Europeo (EUI) per l'attuazione di forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione di attività di ricerca per lo studio dell'evoluzione dei fenomeni economici e sociali, dell'innovazione istituzionale e dell'analisi delle politiche nei molteplici ambiti di interesse dei tre enti. Approvazione

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 dell'8 novembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'ARS;

Considerato che l'ARS è ente di consulenza sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica la qualità dei servizi sanitari;

Richiamato l'art. 82 *novies decies*, della sopra citata legge 40/2005, nel quale si prevede che le strutture tecnico-scientifiche dell'ARS collaborano su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale;

Valutato che l'Agenzia Regionale di Sanità, per finalità istitutiva, concorre a promuovere la crescita qualitativa del sistema sanitario e dei suoi operatori, anche attraverso la divulgazione e condivisione delle proprie conoscenze e dei risultati della sua ricerca, incentivando opportune forme di integrazione e collaborazione con altri enti e/o soggetti aventi finalità similari alla propria;

Preso atto che l'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET) è ente di consulenza sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione, ordinato dalla Regione Toscana con legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'art. 2, della richiamata L.R. n. 59/96 recante l'ordinamento dell'IRPET, individua, al comma 1, tra i compiti istituzionali dell'Istituto, quelli di studio, ricerca ed analisi socio-economica in ambito regionale anche attraverso “la circolazione delle conoscenze e risultati” (lett. e) e che, relativamente a tali compiti, l'IRPET “stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici, studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari” (art. 2, comma 3 (lett. a)) ed “assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto” (lett. b);

Rilevato inoltre che l'Istituto Universitario Europeo (EUI), ai sensi di quanto previsto dalle norme statutarie, per la realizzazione dei fini istituzionali, può partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e università e che il Dipartimento di Economia dell'European University Institute, ha maturato una specifica esperienza negli ambiti di ricerca oggetto del presente protocollo d'intesa;

Visto lo schema di protocollo d'intesa tra ARS, IRPET e EUI per l'attuazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca volte allo studio dell'evoluzione dei fenomeni economici e sociali, dell'innovazione

istituzionale e dell'analisi delle politiche nei molteplici ambiti di interesse dei tre enti, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tra le finalità istituzionali delle tre parti contraenti vi è lo studio dell'evoluzione dei fenomeni economici e sociali, dell'innovazione istituzionale e dell'analisi delle politiche pubbliche e che pertanto si ritiene opportuno instaurare una collaborazione tra ARS, IRPET e EUI, per valorizzare e potenziare l'integrazione dell'attività di ricerca scientifica ed universitaria;

Considerato che in particolare tra le suddette attività di collaborazione, sarà condotto lo studio dei costi sociali dell'accoglienza dei migranti attraverso archivi fiscali e archivi d'impresa per avere la stima dei costi sanitari, da un lato e la stima del contributo economico, dall'altro, attribuibile alle popolazioni immigrate;

Ritenuto essenziale che la collaborazione preveda la partecipazione reciproca alle iniziative dei tre enti, oltre alla collaborazione in attività di promozione e diffusione dell'attività, attraverso iniziative congiunte che stimolino logiche di sinergia e condivisione consentendo così di non disperdere risorse, bensì di ricavarne la massima utilità ed efficacia;

Valutato infine la necessità di disciplinare i rapporti tra ARS, IRPET e EUI attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, lo schema di protocollo d'intesa tra ARS, IRPET e EUI finalizzato alla regolamentazione di attività di collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca volte allo studio dell'evoluzione dei fenomeni economici e sociali, dell'innovazione istituzionale e dell'analisi delle politiche nei molteplici ambiti di interesse dei tre enti, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) di dare mandato al Coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia di ARS, all'adozione di tutti gli atti amministrativi nonché di tutte le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità proprie del presente decreto;
- 3) di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
VANNUCCI ANDREA
(firmato digitalmente*)

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993."

Allegato 1

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana, C.F. 04355350481, rappresentato dalla dott.ssa Patrizia Lattarulo, nata a Pisa il 17.03.1971, dirigente responsabile dell'Area Economia Pubblica e Territorio, a ciò incaricata dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 2 del 17.01.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali, competente alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art.16 comma 1, lettera a), del regolamento di organizzazione dell'IRPET, domiciliato per gli effetti del presente atto presso la sede legale dell'IRPET in Firenze, Via Pietro Dazzi n. 1;

E

ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, C.F. 04992010480, rappresentata dal Dott. Fabio Voller, nato a Firenze l'11/08/1968, Coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia, nominato Direttore con decreto n. 19 del 25/07/2016, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Ente, domiciliato per gli effetti del presente atto presso la sede legale di ARS in Firenze, Via Pietro Dazzi n. 1;

E

L'Istituto Universitario Europeo (di seguito denominato EUI), C.F. 80020410488, con sede in via dei Rocchettini n. 9, 50014 San Domenico di Fiesole, rappresentato dal suo Presidente, Prof. Renaud Dehousse, domiciliato per la sua carica in via dei Rocchettini n.9 – 50014 San Domenico di Fiesole, avente i poteri per il presente atto;

PREMESSO

- che l'IRPET è ente di consulenza sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione, ordinato dalla Regione Toscana con legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'art. 2, della L.R. 29/07/96 n. 59 (e succ. modifiche) recante l'ordinamento dell'IRPET, individua, al comma 1, tra i compiti istituzionali dell'Istituto, quelli di studio, ricerca ed analisi socio-economica in ambito regionale anche attraverso *“la circolazione delle conoscenze e risultati”* (lett. e);
- che, relativamente a tali compiti, l'IRPET *“stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici, studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari”* (art. 2, comma 3 (lett. a)) ed *“assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto”* (lett. b);
- che l'ARS è ente di consulenza sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica la qualità dei

servizi sanitari, disciplinato dalla legge regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- che l'ARS ha istituito, nell'ambito dell'organizzazione individuata dalla richiamata l.r. n. 40/2005 e ss.mm., gli Osservatori di Epidemiologia e per la Qualità e l'Equità;

- che gli Osservatori dell'Agenzia, per dettato legislativo e per i compiti ad essi affidati dalla normativa regionale, per la realizzazione di obiettivi pertinenti al proprio mandato e riguardanti eventuali progetti regionali, nazionali ed internazionali, considerano di particolare rilevanza il collegamento con le iniziative di ricerca delle Università e delle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie;

- che lo Statuto dell'Istituto Universitario Europeo, ai sensi di quanto previsto dalle norme statutarie, per la realizzazione dei fini istituzionali, può partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e università,

- che il Dipartimento di Economia dell'European University Institute, ha maturato una specifica esperienza negli ambiti di ricerca oggetto del presente protocollo;

- che è dunque opportuno instaurare una collaborazione tra IRPET – ARS - EUI, per valorizzare e potenziare l'integrazione dell'attività di ricerca scientifica ed universitaria;

- che tra le finalità istituzionali delle tre parti contraenti vi è lo studio dell'evoluzione dei fenomeni economici e sociali, dell'innovazione istituzionale e dell'analisi delle politiche pubbliche;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente protocollo disciplina il rapporto di cooperazione tra l'IRPET, ARS e EUI per l'attuazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca volte allo studio dell'evoluzione dei fenomeni economici e sociali, dell'innovazione istituzionale e dell'analisi delle politiche nei molteplici ambiti di interesse dei tre istituti. A questo scopo i tre soggetti s'impegnano a collaborare attraverso la condivisione di analisi, metodi e banche dati.

La collaborazione prevede, inoltre, la partecipazione reciproca alle iniziative dei due istituti, oltre alla collaborazione in attività di promozione e diffusione dell'attività dei contraenti, attraverso iniziative congiunte.

In particolare, tra le attività di collaborazione sarà condotto lo studio dei costi sociali dell'accoglienza dei migranti attraverso archivi fiscali e archivi d'impresa. Il lavoro è rivolto alla stima dei costi sanitari, da un lato, e alla stima del contributo economico, dall'altro, attribuibile alle popolazioni immigrate.

Art.2

Per lo svolgimento delle proprie attività scientifiche e formative l'IRPET, ARS e EUI potranno avvalersi, nell'ambito di programmi concordati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della strumentazione analitica e informatica disponibile presso le rispettive strutture.

Art.3

IRPET, ARS e EUI si impegnano a favorire reciprocamente eventuali richieste, finalizzate a mettere a disposizione competenze, strutture ed altre risorse per lo svolgimento di attività di formazione e ricerca, quali quelle riguardanti:

- a) l'esecuzione di ricerche e studi in materie di interesse comune;
- b) la promozione di conferenze, incontri, seminari, workshop in materie di interesse comune;
- c) lo scambio di informazioni e la diffusione di documentazione su questioni di comune interesse;
- d) lo svolgimento di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale.

L'IRPET, compatibilmente con gli impegni previsti dal proprio programma di attività, potrà autorizzare il proprio personale allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

Art. 4

IRPET, ARS e EUI concorderanno le possibili attività in comune nel campo della ricerca e della formazione.

Per i singoli progetti di ricerca e studio, la cui realizzazione comporti oneri finanziari e disponibilità di risorse specifiche per le parti, potranno essere definiti appositi Accordi tra le parti, in forma scritta, nel rispetto della normativa in materia. In tali Accordi saranno individuati gli ambiti e le modalità di attuazione dei progetti da realizzare, nonché i reciproci impegni delle parti.

Art. 5

Le parti s'impegnano a trattare con l'adeguata riservatezza le informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite in forza dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni, ed alla politica di 'Data Protection' dell'EUI. In particolare le parti s'impegnano a non portare a conoscenza di terzi, senza il consenso preventivo degli interessati, qualsiasi dato dei partecipanti ai Corsi.

Le Parti s'impegnano a definire, per i progetti di ricerca e studio che lo richiedano, le specifiche regole atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati e delle informazioni trattate con riferimento alle peculiarità richieste dalla specifica attività.

Art. 6

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari tra le Parti.

Art. 7

IRPET, ARS e EUI, nell'ottica della realizzazione dell'obiettivo di cui all'art. 1, si impegnano ad improntare i propri rapporti alla massima lealtà e correttezza, evitando

qualsiasi comportamento od azione che possano risultare dannosi ad una delle parti, regolando, attraverso specifici accordi, ogni questione che dovesse insorgere fra le medesime

Art. 8

Il presente protocollo ha la validità di tre anni dalla data della sottoscrizione, salvo possibilità di interruzione anticipata, previa notifica di una delle parti contraenti, con sei mesi di preavviso.

Art. 9

Il presente atto, compilato in tre originali ad uso dei sottoscrittori, si compone delle premesse e di nove articoli e verrà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Il presente protocollo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e succ. modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per IRPET

(Dott.ssa Patrizia Lattarulo*)

Per ARS

(Dott. Fabio Voller*)

Per EUI

(Prof. Renaud Dehousse*)

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005.